

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (ai sensi dell'Allegato L del D.Lgs. 311/06)

Periodicità

Fatte salve prescrizioni più severe rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, o in assenza di queste secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante oppure dalle norme UNI e CEI applicate allo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico **devono essere eseguite almeno** con le seguenti scadenze temporali:

MANUTENZIONE e VERIFICA del RENDIMENTO ENERGETICO

| Potenzialità | Tipo combustibile | |
|--------------|---|------------------|
| | Metano/GPL | Liquido/Solido |
| Pn < 35 kW | ogni due anni se impianto installato da più di otto anni | ogni anno |
| | ogni due anni generatori di tipo B se installati in locali abitati | |
| | ogni 4 anni per tutti gli altri impianti | |
| Pn ≥ 35 kW | ogni anno | |

Per impianti di Pn ≥ 350 kW, è prevista una seconda verifica del rendimento energetico da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

Tutte le informazioni in merito agli obblighi, alle responsabilità ed alle modalità di esercizio e conduzione degli impianti termici sono disponibili nel link **FAQ**

